



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 17 FEBBRAIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Avv. Luca Giraldi, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 Febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(143) – APPELLO DELLA SOCIETA' US SCALEA 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FRANCESCO ROVITO (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 74 del 10.12.2009).

la Commissione Disciplinare Nazionale,

letto il reclamo; esaminati gli atti, preso atto delle conclusioni delle parti, con il difensore della Società che ha chiesto l'accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue. Il fatto in questione risulta pacificamente provato *per tabulas* attraverso il deposito del lodo arbitrale, della comunicazione alla US Scalea 1912 ed al suo Presidente del deposito dello stesso e dei relativi avvisi di ricevimento, della comunicazione di ritardato adempimento da parte dell'odierna appellante. Questa, nonostante la ritualità della procedura, si è adeguata con ritardo alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche, invocando a giustificazione del suo comportamento il mancato rilascio da parte del beneficiario della quietanza liberatoria. Tale condotta integra pacificamente la violazione delle norme indicate nel deferimento, non essendo a riguardo condivisibile la tesi difensiva secondo la quale alla fattispecie in esame sarebbero applicabili altre, e non meglio specificate, ipotesi di illecito. Il 13° comma dell'art. 94 ter delle NOIF prevede infatti che il pagamento imposto dal lodo vada effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, in caso contrario, devono applicarsi le sanzioni previste dal CGS. Né si può accedere alla tesi difensiva in base alla quale ci si troverebbe di fronte ad un termine meramente ordinatorio, giacché è principio generale affermato dalla normativa federale che ogni termine indicato dalle procedure disciplinari riveste il carattere della perentorietà. Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione Territoriale inerente l'affermazione della responsabilità disciplinare in capo alla US Scalea 1912. Neppure è fondato il motivo di gravame avanzato in via subordinata e riguardante l'entità della sanzione.

La Commissione rileva in proposito che alla presente fattispecie non si applica l'art. 8, comma 15, CGS, sebbene richiamato nell'atto di deferimento, poiché tale norma determina le sanzioni per le infrazioni commesse nel settore professionistico; trova invece applicazione il comma 9 dello stesso articolo, che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della Società responsabile "in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche".

La sanzione adottata dai primi Giudici, contenuta nel minimo editale, non è pertanto suscettibile di riduzione e deve essere confermata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni

- Avv. Romano GENTILE PRESIDENTE;
- Avv. F.co Saverio BONACCI COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

In rappresentanza dell'A.I.A. : il Signor Paone Antonio.

RECLAMO n° 40 della Società A.C. NUOVA DELIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 03.12.2009 (Ammenda di € 300,00, inibizione Sig.LIROSI Angelo fino al 03.05.2011, inibizione Sig.LUVERA Francesco fino al 03.05.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

sentito l'arbitro a "chiarimenti";

rilevato che il dirigente Lirosi Angelo si è reso responsabile di entrata abusiva nel terreno di gioco, di tentativo di aggressione nonché di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;

rilevato che il direttore di gara ha confermato anche gli episodi contestati a carico dei tifosi della Nuova Deliese e a carico del dirigente Luverà Francesco;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice alla A.C. Nuova Deliese è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 44 della Società POL. PATERNO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 09.12.2009 (Ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore IANNITELLI Massimo fino al 15.06.2010, squalifica del calciatore CASCIARO Francesco per UNA gara, ripetizione della gara Paterno Calabro-Sporting Luzzi del 06.12.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara "a chiarimenti";

RILEVA

- in via preliminare:

1) che, nel corso della seduta del 23.12.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo dalla Società Pol.Paterno Calabro relativamente alla gara Paterno Calabro – Sporting Luzzi del 6.12.2009 (cfr. C.U. n.80 del 23.12.2009 del Comitato Regionale Calabria), si è riservata la decisione in ordine alla posizione del calciatore Sig. Iannitelli Massimo, confermando, nel resto, le decisioni del Giudice di 1° Grado pubblicate sul C.U. n.15 del 09.12.2009 della Delegazione Provinciale di Cosenza;

2) che, nella suddetta seduta, veniva disposta la convocazione, a chiarimenti, dell'arbitro della gara *de qua*;

- che, dal rapporto dell'arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell'odierna seduta, risulta che il calciatore Iannitelli Massimo si è reso responsabile di tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro non realizzatasi per l'intervento dei compagni di squadra e dirigenti che lo trattennero;

- ritenuto, infine, che ai sensi dell'art.35 del C.G.S. Il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 45 della Società ASD REAL COTRONEI 2009

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 10.12.2009 (Ammenda di € 590,00, punizione sportiva della gara, UN punto di penalizzazione, inibizione Sigg.BARILARO Francesco e GUZZI Francesco fino al 10.03.2010, squalifica del calciatore PAPALLO Salvatore fino al 10.12.2010, squalifica del calciatore MELLACE Marco fino al 10.12.2010, squalifica del calciatore VACCARO Antonio per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore FRAGALE Adriano fino al 14.04.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara "a chiarimenti";

RILEVA

in via preliminare:

- 1) che, nel corso della seduta del 23.12.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo dalla Società ASD Real Cotronei 2009 relativamente alla gara Real Cotronei – San Leonardo del 6.12.2009 (cfr. C.U. n.80 del 23.12.2009 del Comitato Regionale Calabria), si è riservata la decisione in ordine alle inibizioni dei dirigenti Sigg. Barilaro Francesco, Guzzi Francesco e le squalifiche dei calciatori Sigg. Papallo Salvatore, Fragale Adriano e Mellace Marco, confermando nel resto le decisioni del Giudice di 1° Grado pubblicate sul C.U. n.30 del 10.12.2009 della Delegazione Provinciale di Crotone;
- 2) che, nella suddetta seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara *de qua*;
che, dal rapporto dell'arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell'odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivoca la responsabilità dei calciatori PAPALLO Salvatore (per atti di violenza), FRAGALE Adriano (per entrata non autorizzata nello spogliatoio arbitrale, per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara), nonché dei dirigenti BARILARO Francesco e GUZZI Francesco (per comportamento gravemente offensivo);
rilevata, altresì, la responsabilità del calciatore capitano Mellace Marco, ai sensi dell'art.3 del C.G.S., rimasti sino ad oggi non identificati gli autori materiali degli atti di violenza commessi ai danni dell'arbitro a fine gara;
ritenuto che ai sensi dell'art.35 del C.G.S. Il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;
considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice di 1° Grado appaiono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi